

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1966

Provvedimenti a favore dell'O.N.M.I.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il mancato adeguamento del contributo annuo che lo Stato assegna all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, contributo che è attualmente ancorato sulle lire 19 miliardi e 500 milioni e che rappresenta praticamente la sola fonte di finanziamento, ha indotto gli organi responsabili dell'Opera a predisporre un ridimensionamento dei servizi, stante la impossibilità da anni determinatasi di fronteggiare le spese previste nel bilancio, che pur sono contenute nei limiti della più rigorosa indispensabilità.

Il ridimensionamento — per il momento sospeso — comporterebbe la chiusura di circa 150 asili-nido — che accolgono i bambini fino a tre anni di età — ed il licenziamento di tutto il personale non di ruolo, che assomma ad oltre 1.400 unità.

Un provvedimento tanto drastico colpirebbe proprio le classi meno abbienti, privando le madri lavoratrici dell'unico specifico servizio assistenziale, dimostratosi in ogni tempo prezioso e indispensabile e, al tempo stesso, contraddirebbe gli stessi fini

istituzionali dell'Opera, risultando per altro in aperto e stridente contrasto con il principio sancito nel « Progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 », secondo il quale il servizio degli asili-nido deve essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo da facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di ottenere un più armonico e sano sviluppo psico-fisico dell'infanzia; per cui è prevista la costruzione di almeno 3.800 nuovi asili-nido nel quinquennio considerato, per accogliere 145.000 bambini di età fino ai tre anni.

Il provvedimento è stato revocato temporaneamente; ma ciò non significa che il problema del finanziamento sia stato risolto. Anzi, esso assumerà proporzioni sempre più gravi fino a quando non saranno stati assicurati finanziamenti sufficienti a garantire l'organizzazione e la funzionalità dei servizi — che sono vanto dell'Opera — raggiunti, come sono stati, attraverso una faticosa e costante attività nel tempo con l'unico intendimento di andare incontro alle classi meno abbienti, mettendo loro a disposizione strumenti assistenziali progressi-

vamente migliorati, e nella qualità, e nel numero.

Le recenti direttive governative poca speranza lasciano sulla possibilità di un adeguato aumento del contributo statale annuo fino a 25 miliardi: cifra dallo stesso Dicastero del tesoro ritenuta indispensabile per assicurare il normale funzionamento delle attività dell'ONMI sulla base delle attuali istituzioni.

Gli eventuali interventi straordinari, se possibili, serviranno a ridurre i disavanzi degli esercizi precedenti, fino alla eliminazione; per cui occorre ripiegare sul principio della riduzione delle spese di bilancio.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, modificato con la legge 13 aprile 1933, n. 312, stabilisce che le spese per l'assistenza agli illegittimi riconosciuti dalla sola madre (lettera c, articolo 4 e successivi) sono anticipate dalla Provincia « e fanno carico per un terzo all'ONMI », mentre per il rimanente sono ripartite in misura uguale tra la Provincia ed i rispettivi Comuni.

Il trasferimento alla Provincia dell'onere di un terzo della spesa che oggi grava sul bilancio dell'ONMI — per complessivi 4 miliardi circa annui — consentirebbe l'avvicinamento del bilancio al pareggio, restituendo

all'Opera la serenità indispensabile al proseguimento della sua attività, secondo i fini istituzionali, altamente sociali.

D'altra parte non sono mancate Province che, comprese delle difficoltà in cui versa l'ONMI, si sono già poste su questa strada: in occasione dell'aumento di sussidi, di premi e di altre provvidenze, esse si sono assunte la quota a carico dell'ONMI per la maggiore spesa.

Il presente disegno di legge tende appunto a trasferire a carico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali l'onere innanzi specificato, che l'attuale legislazione pone a carico dell'ONMI.

In tal modo lo sforzo che dovrebbe compiere il Tesoro per l'incremento del finanziamento si ridurrebbe entro limiti di agevole copertura.

D'altro lato, col presente disegno di legge si consegue la unitarietà dell'assistenza agli illegittimi, nell'ambito dell'Amministrazione provinciale che vedrà rinsaldata la sua posizione nei confronti dell'ONMI dopo l'approvazione del disegno di legge di iniziativa governativa — di prossima discussione — che legherà la presidenza della Federazione provinciale ONMI alla persona del Presidente della Provincia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La spesa posta a carico dell'ONMI dall'articolo 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, modificato con legge 13 aprile 1933, n. 312, è trasferita a carico delle Amministrazioni provinciali interessate, a far tempo dal 1° gennaio 1967.